

Accordo quadro ISTAT – Regioni – Enti Locali per l'acquisizione dei dati sulle sezioni di censimento di destinazione dei movimenti pendolari al Censimento generale della popolazione 2001.

L'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), rappresentato dal Presidente pro-tempore prof. Luigi Biggeri;

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rappresentate dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province Autonome di Trento e Bolzano, dott. Enzo Ghigo;

L'Unione Province d'Italia (UPI) rappresentata dal Presidente dott. Lorenzo Ria;

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) rappresentata dal Presidente dott. Leonardo Dominaci;

L'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (UNCHEM) rappresentata dal Presidente dott. Enrico Borghi;

CONSIDERATO che, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n.276, con il quale è stato emanato il Regolamento di esecuzione del 14° censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'8° censimento dell'industria e dei servizi, a norma dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ottobre del 2001 verrà avviata la rilevazione del censimento della popolazione;

CONSIDERATO che il piano di censimento prevede la rilevazione dei movimenti pendolari per motivi di lavoro e di studio, con individuazione della sezione di censimento di origine e del comune di destinazione;

CONSIDERATO che tali dati risultano di grande rilevanza per la programmazione locale, in particolare in materia di trasporti, ma che la loro utilità sarebbe notevolmente accresciuta con la disponibilità di informazioni sulla destinazione degli spostamenti a livello sub-comunale;

VISTA la proposta di accordo per la eventuale realizzazione di iniziative locali volte a rilevare anche la sezione di censimento di destinazione dei movimenti pendolari, elaborata nell'ambito del Comitato Paritetico Istat-Regioni, a seguito della proposta avanzata nella sessione del 27 febbraio 2001 e presentata nella seduta del 2 luglio u.s.;

al fine di consentire alle Regioni e al Sistema delle Autonomie Locali l'acquisizione di dati utili alla programmazione locale in occasione del Censimento generale della popolazione 2001,

convengono quanto segue

Articolo 1

I Comuni, di propria iniziativa o nell'ambito di progetti avviati da Province o Regioni, nella fase di revisione dei modelli di rilevazione, potranno inserire nel Foglio di famiglia il codice della sezione di censimento di destinazione per i movimenti pendolari sia interni al comune, sia verso altri comuni.

L'Istat ha predisposto un apposito spazio nel Foglio di famiglia.

Tale operazione non dovrà recare pregiudizio alcuno né ritardare i tempi previsti per la conclusione della rilevazione censuaria e per la trasmissione dei modelli di rilevazione all'Istat.

L'Istat si impegna ad acquisire questa informazione, quando essa sia presente, e a renderla disponibile all'interno del record dei dati individuali che fornirà agli Enti del SISTAN.

I Comuni, di propria iniziativa, o tramite la Provincia o la Regione interessata, dovranno informare l'Istat della loro intenzione di procedere a questa attività entro e non oltre il mese di ottobre 2001.

Articolo 2

I Comuni, ovvero le Comunità Montane, le Province o le Regioni, potranno ricostruire il dato della sezione di censimento di arrivo per i movimenti pendolari anche a posteriori.

A tal fine, l'Istat si impegna a fornire alle Amministrazioni interessate un *file* contenente, per ciascuna persona, l'immagine digitale del quesito 8.4 della Sezione II e del quesito 5.4 della sezione III del modello di rilevazione in cui sono riportate la denominazione e l'indirizzo del luogo di lavoro o di studio.

Le Amministrazioni, si impegnano a ricostruire la sezione di censimento di arrivo per i movimenti di loro interesse e a restituire l'informazione all'Istat.

L'Istat fornirà il *file* delle immagini digitali di cui sopra e relativi al territorio di ciascun comune interessato nel momento in cui saranno disponibili i dati individuali relativi all'intero territorio della Provincia di appartenenza del comune.

Le immagini digitali relative alle informazioni dei movimenti provenienti da altre Province e Regioni e aventi come destinazione il territorio di interesse, saranno forniti in una unica soluzione successivamente.

Articolo 3

Al fine di migliorare l'efficienza di questo sistema di integrazione, il CISIS promuove lo sviluppo di un *software* che, sulla base delle specifiche tecniche da concordare con l'Istat, consenta la consultazione degli stradari dei Comuni e la costruzione di un file standardizzato di restituzione delle integrazioni all'Istat.

Articolo 4

Le operazioni di codifica delle sezioni di censimento sono a carico dei Comuni e/o delle Amministrazioni che conducono i progetti. Le operazioni di unione di queste codifiche con le informazioni delle singole persone è a cura dell'Istat.